

Sentenza Corte di Cassazione 16 maggio 2000, n. 6356

Sezione Lavoro

Disciplina del rapporto di lavoro dipendente – obblighi del datori di lavoro e del prestatore – Lavoratore – Diligenza nella prestazione – Appropriazione di somme di denaro – Illecito contrattuale ed extracontrattuale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 20 giugno 1997 il Tribunale di Pescara, in parziale riforma della decisione di primo grado emessa dal Pretore della stessa città, condannava Vittoria D'Amico a risarcire il danno arrecato mediante un comportamento illecito alla propria datrice di lavoro - s.p.a. A.L.A. poi incorporata nella s.p.a. R.D.B. edilizia - nella misura di lire 36.500.000, con rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo ed interessi legali sull'importo via via rivalutato dal 31 ottobre 1981.

Con la stessa sentenza il Tribunale condannava la s.p.a. R.D.B. edilizia a corrispondere alla D'Amico il trattamento di fine rapporto, con accessori ex art. 429 cod. proc. civ., nella misura di lire 34.998.918, oltre ad interessi e svalutazione per il periodo successivo all'emissione di un decreto ingiuntivo del 3 dicembre 1990.

Il Tribunale compensava infine i due crediti fino ad un quinto dell'ammontare del credito della prestatrice di lavoro (artt. 1246 n. 3 cod. civ., 545 n. 4 cod. proc. civ.).

Il collegio d'appello osservava in motivazione, per quanto qui ancora interessa, che il comportamento illecito della D'Amico era consistito nell'utilizzazione per fini personali di somme depositate in conti bancari appartenenti alla datrice di lavoro e che perciò il debito risarcitorio doveva considerarsi come di valore.

Quanto al credito della medesima, esso doveva comprendere i danni da ritardo, non potendosi ravvisare una sua mora nel ricevere (art. 1220 cod. civ.): infatti una semplice lettera della datrice di lavoro, espressiva della mera intenzione di adempiere, non integrava un'offerta formale idonea ad evitare la mora del debitore.

Contro questa sentenza ricorrono per cassazione in via principale la D'Amico e in via incidentale la s.p.a. R.D.B. edilizia. A ciascun ricorso corrisponde un controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorsi, principali e incidentale, debbono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ..

Col primo motivo la ricorrente principale lamenta la violazione degli artt. 1218, 1219, 2104 cod. civ. nonché motivazione contraddittoria, osservando essersi trattato di illecito contrattuale (consistito nell'appropriazione di somme appartenenti alla datrice di lavoro) ed essere perciò dovuti gli interessi solo dal giorno della costituzione in mora, avvenuta con la domanda giudiziale, e non dal momento della commissione del fatto illecito.

Col secondo motivo la ricorrente principale deduce la violazione degli artt. 1219, 1223, 1224, 2056 cod. civ. ed omessa motivazione su un punto decisivo, affermando che nella liquidazione del danno il Tribunale non avrebbe dovuto comprendere gli interessi legali sulla somma originariamente dovuta e rivalutata anno per anno: gli interessi erano infatti dovuti solo a partire dal giorno della liquidazione giudiziale del danno, e sulla somma ivi liquidata.

L'esame dei due motivi richiede una premessa comune.

Nel caso in cui il prestatore di lavoro subordinato si appropri, nell'esercizio delle sue mansioni, di somme affidategli dal datore, l'appropriazione integra anzitutto un illecito contrattuale, ossia la violazione del dovere di eseguire la prestazione lavorativa nell'osservanza delle regole di

correttezza, imposta dall'art. 1175 cod. civ., e di diligenza, contenuta nel successivo art. 2104. Il medesimo comportamento integra poi un illecito aquiliano poichè lede il diritto assoluto all'integrità del patrimonio, di cui il datore di lavoro è titolare anche prima del e comunque indipendentemente dal contratto (cfr. Cass. 8 aprile 1995 n. 4078, 26 ottobre 1995 n. 11120). Costui può perciò agire in giudizio per il risarcimento del danno sia in via contrattuale sia in via extracontrattuale, o, come suol dirsi, "a doppio titolo", e la diversità dei titoli rileva in ordine al regime della prova dell'imputabilità (cfr. artt. 1218 e 2043 cod. civ.) oppure della prescrizione (artt. 2946 e 2947 cod. civ.), ma nell'un caso e nell'altro il debito risarcitorio è da qualificarsi come debito di valore, non soggetto al principio nominalistico canonizzato nell'art. 1277 cod. civ. Ne consegue che l'equivalente della somma sottratta, dovuto a titolo di danno, è suscettibile di rivalutazione a causa del diminutivo potere di acquisto della moneta (così, per l'analogo caso della sottrazione di denaro compreso nella gestione aziendale, da parte di un amministratore di società, Cass. 18 aprile 1966 n. 963). Consegue altresì che, dovendo il danno essere risarcito nella sua integrità ossia senza ingiusti e residui arricchimenti del danneggiante, alla somma rivalutata ben potranno aggiungersi gli interessi legali idonei a compensare il danneggiato della mancata, tempestiva disponibilità o possibilità di reinvestimento della somma liquidata.

Da tale premessa discende anzitutto la non fondatezza del primo motivo di ricorso giacchè è estranea al thema disputatum ogni questione relativa alla costituzione in mora del debitore, concernente il danno da ritardo nell'adempimento e non la determinazione di un danno derivato da violazione di un obbligo contrattuale accessorio, come quello di rispettare l'integrità del patrimonio del datore durante l'esecuzione della prestazione lavorativa. Ne' tale conclusione muta se si consideri il danno come derivante dalla violazione del generale principio del *neminem laedere*, ossia come di natura aquiliana.

Ma neppure il secondo motivo è fondato poichè il Tribunale, aggiungendo alla somma rivalutata gli interessi fin dal tempo del fatto illecito, si è attenuto alla massima, più volte enunciata da questa Corte, secondo cui la rivalutazione della somma equivalente al danno e gli interessi sulla somma rivalutata assolvono funzioni diverse, poichè la prima mira a ripristinare la situazione del danneggiato qual era prima della commissione del fatto illecito, mentre i secondi hanno funzione compensativa, con la conseguenza che alla somma rivalutata debbono aggiungersi gli interessi a decorrere dal giorno della verifica dello evento dannoso (Cass. 22 febbraio 1995 n. 1952, 16 marzo 1995 n. 3072).

Per quanto riguarda il ricorso incidentale, l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente per inosservanza degli artt. 366 n. 3 e 371, terzo comma, cod. proc. civ., non è fondata poichè lo svolgimento dei fatti della causa emerge chiaramente dal contesto dell'atto. L'unico motivo del ricorso si riferisce alla affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, della mora debendi della datrice di lavoro, la quale - sostiene la ricorrente incidentale - offrì il trattamento di fine rapporto a suo tempo e formalmente attraverso una lettera, con cui essa chiese alla dipendente il "benessere per l'accredito, come per il passato, del suo conto corrente presso la locale banca".

Il motivo non è fondato.

L'offerta non formale che, ai sensi dell'art. 1220 cod. civ., esclude la mora del debitore non richiede forme solenni ma non ha luogo se non quando la prestazione sia realmente posta nella sfera di disponibilità del creditore e del fatto sia data a questo la conoscenza (Cass. 1 giugno 1993 n. 6127, 10 ottobre 1994 n. 8532). Non basta ad es. il deposito della somma dovuta su un libretto di risparmio, se questo sia trattenuto dal debitore (Cass. 2 aprile 1975 n. 1187), mentre è stato ritenuto sufficiente l'invio di un assegno bancario (Cass. 3 febbraio 1995 n. 1326). La sola richiesta di benessere per il versamento della somma costituisce dunque una promessa, ma non pone il denaro a disposizione del creditore e perciò non dà luogo all'offerta formale.

In conclusione il ricorso va rigettato.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta entrambi e compensa le spese processuali.